



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Prot. 43

ORDINANZA n. 01 del 05/01/2016

IL SINDACO

ATTESO:

- che il vigente *Regolamento di Polizia Urbana*, approvato con Delibera di C.C. n.46 del 23.11.2011, all'articolo 34 (Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni) testualmente recita:
 1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
 2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno sette giorni prima.
 3. Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti i comizi elettorali.
- che lo stesso *Regolamento*, all'articolo 38 (Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali) testualmente recita:
 1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, con particolare riferimento all'art. 659 comma 1° del Codice Penale, specie dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.
 2. I pubblici esercizi, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tale attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla legge.
 3. Fermo restando il rispetto della quiete pubblica e dei previsti limiti di rumorosità, l'utilizzo di strumenti musicali all'interno delle abitazioni private, è consentito nei seguenti orari:
 - a) dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
- che lo stesso *Regolamento*, all'articolo 40 (Attività rumorose vietate) testualmente recita:
 1. Sono vietate:
 - a) le grida dei venditori di merci in genere;
 - b) la pubblicità sonora;
 - c) l'uso di amplificatori;
 - d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
 2. Le attività, di cui ai punti b) e c) del comma precedente, possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.
 3. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
 4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

RITENUTO di dover preservare la quiete pubblica imponendo ulteriori limiti alla possibilità dei pubblici esercizi di diffondere musica in determinati orari, nonché di tenere pubblici spettacoli;



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: vigili@comune.colonnella.te.it

Pec ufficio: poliziale@pec.comunedicolonnellagov.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it



VISTO:

- Il "Titolo IV – Quietè e sicurezza pubblica" del Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Delibera di C.C. n.46 del 23/11/2011 e ss.mm.ii., esecutiva ai sensi di legge;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- L'art. 659 c.p.;
- Il Regio decreto 18.06.1931 n.773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"

ORDINA

Nei locali di pubblici esercizi è vietata la diffusione di musica di qualsiasi genere, anche dal vivo, nonché di tenere pubblici spettacoli dalle ore 0,30 alle ore 9,00 della mattina, e dalle ore 13,00 alle ore 18,00 del pomeriggio.

Eventuali deroghe saranno concesse su apposita istanza motivata, previo rilascio di autorizzazione sindacale.

Le violazioni di cui alla presente ordinanza, saranno punite a norma di legge.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

Che la Polizia Locale nonché gli altri organi di vigilanza siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che la presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, venga notificata a tutti i pubblici esercizi esistenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

Geom. POLLASTRELLI Leandro



64010-Colonnella – Via Roma, 2 - Tel. 0861.743420 – Fax 0861.743425

Email: vigili@comune.colonnella.te.it

Pec ufficio: poliziale@pec.comunedicolonnellagov.it

Sito: www.comune.colonnella.te.it

Posta Elettronica Certificata: comune.colonnella@pec.it

